

ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO

L'art. 4 bis, comma 2, della legge n. 459/2001, modificato da ultimo dall'art. 6, comma 2, lett. a), della Legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 19 agosto p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.